

L'alinea di cotest'articolo dice che il Consiglio comunale *dovrà* distinguere in categorie il montare delle pigioni, e graduare la tassa entro i limiti di 4 a 10 per cento.

Questa, o signori, è la tassa progressiva, poichè a farla proporzionale voi non potete ammettere che una tassa fissa d'un tanto per cento, del 4 per cento, ad esempio. Imponete una tassa del 4 per 100, invariabile sui valori locativi, ed avete una tassa proporzionale: imponete una tassa graduata, crescente in ragione che aumentano le pigioni, ed avete una tassa progressiva; ma se il Consiglio comunale *deve* distinguere le pigioni in categorie, graduare le tasse, e tassare sino al 10 per cento i fitti maggiori, e del 4 per cento i fitti minori, colle categorie intermedie, evidentemente ne risulta una contraddizione col primo capoverso, dove è detto che la tassa può essere proporzionale o progressiva. Così la vostra tassa, proporzionale o progressiva nel primo capoverso, diventa progressiva in modo assoluto e obbligatorio nel capoverso seguente. Ma poi vi prego di considerare che la progressività della tassa sul valore locativo non è, quanto al reddito del contribuente, che una progressione apparente. Voi mi insegnerete tutti che la tassa sul valore locativo per essere realmente proporzionale al reddito deve stabilirsi sul valore locativo in ragion progressiva.

La conclusione mia, o signori, è questa che si sopprima il primo capoverso dell'articolo; che si ometta affatto ogni definizione, e si dica semplicemente che il Consiglio comunale deve distinguere in categorie il montare delle pigioni con quello che segue.

Se poi per caso vi cadesse in mente di lasciare in potere del comune il decidere se la tassa sul valore locativo debba essere di un tanto per cento per tutti, ovvero progressiva, allora il vostro concetto peccerebbe di doppio vizio: 1° perchè la vostra legge permetterebbe ai comuni di decretare un'ingiustizia; perocchè una tassa proporzionale sui valori locativi diventa progressiva al rovescio; 2° perchè voi gettereste la discordia nei Consigli comunali, nei quali la questione della proporzionalità e della progressività diventerebbe una questione personale fra i singoli consiglieri.

Come volete voi che quei consiglieri che pagano fitti diversi, che tengono abitazioni di valore locativo diverso, abbiano essi da decidere sull'ammontare della tassa?

Ma evidentemente colui che paga un fitto minore vorrà che il suo fitto sia tassato in ragione bassissima, e aggraverà la mano su quelli che pagano un maggior fitto.

E questo riflesso, o signori, mi persuade a proporre un altro emendamento.

Molto inopportunamente, secondo me, si domanda ai comuni cotesto pericoloso ufficio di tassarsi fra di loro.

Io vi prego di lasciare in sospenso chi debba distinguere le categorie e la progressività della tassa, io vi prego di stabilire semplicemente nel vostro alinea che si dovrà distinguere in categorie l'ammontare delle pigioni e graduare la tassa: stabilito così il principio fondamentale, al resto provvederà il regolamento.

In conclusione io vi propongo di riunire in un solo i due articoli 19 e 20, sopprimendo le parti già da me indicate. L'articolo surrogato sarebbe formulato così:

« Si dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni, e graduarsi la tassa in ragione di 4 a 10 per cento. Con regolamento da approvarsi con regio decreto, previo avviso del Consiglio di Stato, saranno prescritte le altre norme da seguirsi per lo stabilimento di questa tassa. »

**CORRENTI, relatore.** Siamo di nuovo ad improvvisare. L'onorevole Pescatore comprende...

**PESCATORE.** No, ne ho già parlato con qualcuno.

**CORRENTI, relatore.** Questi emendamenti si devono comunicare in tempo e comunicare alla Commissione e alla Camera; ma ad onta di questo io dico che non vedo nessuna difficoltà ad adottare questo emendamento, se il ministro pur lo accetta.

Soltanto io vorrei sapere chi potrà disporre la graduazione quando non si dica che è data tale facoltà al Consiglio comunale.

Io adesso parlo personalmente, poichè sono ridotto ad esprimere la mia opinione personale ed istantanea.

Nella determinazione delle graduazioni importa assai l'elemento delle cognizioni locali. Ora vogliamo noi escludere il Consiglio comunale dal dare il suo preavviso e dal disporre i primi lavori per la graduazione delle categorie? Questa osservazione mi pare di qualche peso. Si deve sentire principalmente il Consiglio comunale. L'onorevole Pescatore vorrebbe escluderlo? E se poi egli si limita a dire che il lavoro del Consiglio comunale debba poi essere approvato da un decreto regio, egli suggerisce una disposizione supervacanea: è una regola generale, di diritto amministrativo, che tutti i regolamenti per le imposte comunali devono essere approvati per regio decreto e vanno sottoposti al preavviso del Consiglio di Stato. Non pare dunque che vi sia bisogno di esprimere qui come una norma speciale quello che è già prescritto dalla legge generale sull'amministrazione provinciale e comunale.

Parmi dunque che si potrebbe lasciare l'articolo come è, meno la parte proporzionale e progressiva, che si potrebbe togliere, perchè il secondo alinea parla abbastanza chiaro. Io lascierei: « Il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie l'ammontare delle pigioni. » Verrebbe poi l'articolo 20 che parla del regolamento.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare.

**CAVALLINI.** Prima che la Camera si pronuncii intorno